

TAR Latina, Sezione I - Sentenza 24/06/2008 n. 775
d.lgs 163/06 Articoli 41, 83 - Codici 41.1, 83.1

Ritiene il collegio che, in armonia ad un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, i requisiti di partecipazione - che il codice degli appalti individua, tra gli altri, nella dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara - non possano essere commisti nè confusi con i criteri di valutazione dell'offerta. Se ciò fosse possibile, infatti, non solo l'espletamento della pubblica gara sarebbe inquinato dalla conoscenza, ex ante, da parte della pubblica amministrazione del peso economico finanziario delle società partecipanti, con frustrazione del principio di trasparenza e di tutela della par condicio dei concorrenti, ma altresì sarebbe penalizzato il principio di massimizzazione del risultato utile conseguibile dalla pubblica amministrazione. A conforto di tale tesi, si legge affermato in giurisprudenza il principio, da cui questo collegio non intende discostarsi, secondo cui "In una gara d'appalto pubblico, è illegittima la pretesa della p.a. appaltante che le imprese partecipanti dichiarino, in sede d'offerta tecnica, il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara stessa, in quanto tale dichiarazione e la relativa verifica seguono un iter procedurale del tutto distinta ed autonoma rispetto all'offerta, relativamente al quale devono essere pienamente garantiti i principi di concorsualità e della "par condicio" dei concorrenti, senza possibilità di commistione con altri requisiti dichiarati ad altri scopi (nella specie, per corroborare l'offerta tecnica)". (Consiglio Stato, sez. V, 15 maggio 2001, n. 2713). Inoltre, i servizi analoghi svolti manifestano il volume di affari della ditta concorrente e, se presi in considerazione in sede di valutazione dell'offerta, penalizzerebbero le ditte più piccole, oltre a incidere sulla trasparenza dell'agire dell'amministrazione.